



Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUGLI FRANCESCA

14/11/2024.1262652.E relativa a chiarimenti volontari inviati dal Comune di Fanano nell'ambito del procedimento di che trattasi;

- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 04/12/2024.1328809.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 04/12/2024.0087165.E, relativa alla convocazione della seduta conclusiva della conferenza dei servizi prevista per il giorno 16/12/2024 e contestuale richiesta di trasmissione dei pareri entro il 10/12/2024;

Richiamati complessivamente i lavori della conferenza e gli approfondimenti e determinazioni assunte con particolare riferimento al fatto che:

- il nulla osta idraulico di competenza della scrivente Agenzia concerne la sola occupazione di aree demaniali di pertinenza del fosso dei Mercanti interessate dalla realizzazione ed esercizio dell'invaso ed in particolare il sedime del tratto di corso d'acqua che sarà interessato dall'invaso stesso, le opere di captazione e di restituzione al corso d'acqua naturale;
- in seguito ai rilievi avanzati dalla Regione Emilia Romagna è emersa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del futuro invasore per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino e che il proponente ha dichiarato, in sede di consegna delle integrazioni e che, vista la complessità del progetto e la sagoma irregolare dell'invaso, in accordo con il Servizio Gestione Demanio della Regione Emilia Romagna, si è concordato di procedere con la demanializzazione delle particelle catastali a conclusione dei lavori così da avere la sagoma certa dell'allargamento del fiume e pertanto allo stato attuale il nulla osta idraulico si riferisce alle aree attualmente afferenti al demanio idrico ma è da intendersi esteso anche a quelle di futura individuazione per cui dovranno essere adeguati i relativi atti di concessione;

Dato atto che per l'istruttoria sono stati assunti a riferimento gli elaborati progettuali complessivamente trasmessi dal richiedente ed in particolare:

- A1 Relazione tecnica;
- A2 Relazione idraulica;
- A3 Relazione geologica-sismica-geotecnica;
- A8 Relazione tecnica strutturale;
- T01 – Corografia;
- T02 – Planimetria generale Catasto;
- T03 – Stato di fatto documentazione fotografica;
- T04 – Sterri e riporti;

- T05 – Planimetria progetto;
- T06 – Sezioni_1;
- T07 – Sezioni_2;
- T08 – Particolari_1;
- T09 – Particolari_2;
- T10 – Layout di cantiere;
- T11 – Monitoraggi e Sicurezza.

Unitamente agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 17/09/2024 di cui a Prot. 1012069 e di seguito elencati:

- 01. Relazione integrazioni PAUR_V01;
- 03. Ubicazione opere su catasto;
- 05._T13_Sezione alveo con scarichi;

ed agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 12/11/2024, di cui ai Prot. 1250412 e Prot. 1262652 e di seguito elencati:

- Elaborato A7- Cronoprogramma Lavori;
- A1 – Relazione Tecnica Generale – Aggiornamento ottobre 2024;
- A3-Relazione geologica-sismica-geotecnica-Aggiornamento ottobre 2024;

Rilevato che allo stato attuale:

- nel tratto oggetto dell'intervento in esame, il fosso dei Mercanti risulta ad oggi intubato in condotta in cemento di diametro pari a 1 metro, per circa 60 metri, unitamente ad un fosso secondario che intercetta l'area di progetto, anch'esso localmente intubato e convogliato alla medesima vasca esistente;
- allo stato attuale è presente nell'area un piccolo invaso con annessa stazione di pompaggio ad immersione, che colletta l'acqua al bacino del Fosso Piaggia Silvestro utilizzato per il sistema di innervamento artificiale;

Dato atto che:

- l'opera oggetto del procedimento concerne la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo di volume pari a 18.270 mc, superficie 6.225 mq, con sbarramento in materiale sciolto posto sull'asse del fosso dei Mercanti. Per la realizzazione dell'invaso è previsto lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento

e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso, con equilibrio tra sterri e riporti;

- per la presa sul Fosso dei Mercanti, verrà realizzata subito a monte dell'opera una deviazione di uno dei due rami del corso d'acqua al fine di convogliare l'acqua in un unico punto di presa. La deviazione avverrà modificando leggermente il corso tramite rimodellamento dell'alveo, realizzazione di un argine in massi intasati con calcestruzzo e intasamento con calcestruzzo del fondo ghiaioso. L'opera di presa vera e propria sarà costituita da un canale a sezione trapezia con pareti e fondo in massi ciclopici intasati in c.a. (pendenza 42%) che convoglierà l'acqua in uno scatolare in cemento di sezione 2x1 m con pendenza pari al 7%.
- Il manufatto sfioratore presenta una larghezza di base dell'organo di sfioro pari a 8,5 m: l'acqua che attraverserà lo sfioratore sarà incanalata lungo una cascata costituita da una scogliera in massi intasati con calcestruzzo e successivamente recapitata al fosso dei Mercanti, il cui alveo sarà per un certo tratto rivestito con materiale grossolano. Il manufatto in calcestruzzo sarà dotato di protezione sui tre lati di ingresso dell'acqua per evitare fenomeni erosivi del rilevato arginale dovuti ad elevate velocità dell'acqua nei pressi dello sfioro.

Rilevato che l'invaso oggetto di realizzazione è situato in comune di Fanano, località Cimoncino, su terreno contraddistinto presso il N.C.T come di seguito indicato:

- ☐ Foglio 19 mappale 279
- ☐ Foglio 37 mappali 7, 9, 14
- ☐ Demanio pubblico dello stato ramo idrico – fronti mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37

del Comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" acquisito in sede di consegna integrazioni.

Dato atto quindi che il nulla osta idraulico riguarda l'occupazione di aree demaniali con manufatti di intercettazione (e restituzione acque al fosso dei Mercanti e con il sedime del lago che intercetta tutto l'alveo attivo (ad oggi la sola porzione corrispondente al tracciato del fosso dei Mercanti stesso): trattasi infatti della realizzazione di un "invaso in linea", per la cui realizzazione ed esercizio è stata rilasciata apposita autorizzazione con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, senza derivazione ai fini dell'utilizzo della risorsa; pertanto rispetto alla documentazione trasmessa nell'ambito del presente procedimento si considera valida la sola istanza di concessione per l'occupazione di aree demaniale e superata quella per la derivazione di acque superficiali. Si intende oggetto di concessione anche l'utilizzo delle aree di risulta dalle tombinature realizzate ai fini della realizzazione delle opere di captazione e restituzione acqua.

Dato atto inoltre che non si è a conoscenza dell'avvio di uno specifico procedimento per il rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali da parte di ARPAE, con attribuzione di codice dedicato, ma il presente atto vale quale nulla osta per il rilascio della suddetta concessione;

Evidenziato inoltre, in merito all'inquadramento dell'area oggetto di intervento rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti limitatamente ai contenuti afferenti a pericolosità e rischio idraulico attinenti alle competenze attribuite allo scrivente UT, che:

- nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP della Provincia di Modena, che a seguito del raggiungimento dell'intesa tra Provincia, Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, ha assunto per l'ambito territoriale di Modena il valore e gli effetti del PAI, l'area oggetto di intervento:

- o non ricade in aree individuate come invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 10) né in aree individuate come fasce di espansione inondabili (art. 9, comma 2, lettera a), corrispondenti di fatto rispettivamente alle fasce A (fascia di deflusso della piena) e B (fascia di esondazione) del PAI;

- o non rientra all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica e pertanto non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11 relativo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio in ordine all'applicazione del principio di invarianza (o udometrica) per nuovi insediamenti ed infrastrutture.

- per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, si evidenzia che le superfici oggetto del presente procedimento, non ricadono in aree potenzialmente allagabili individuate nelle Mappe della pericolosità del PGRA approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Po così come successivamente confermate anche nell'aggiornamento delle Mappe predisposte, pubblicate ed approvate nell'ambito delle attività connesse al riesame ad aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027 (Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nn. 7/2019, 8/2019 e 5/2021, Decreti del Segretario Generale nn. 131/2021, 43/2022 e 49/2022);

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui

al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *"Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 recante *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale"* e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 recante *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Ritenuto che i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso, nonché il manufatto sfioratore siano compatibili con il buon regime idraulico del *Fosso dei Mercanti* e non ne

pregiudichino l'officiosità idraulica, nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

alla concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del *torrente Fosso dei Mercanti*, identificata come fronte mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37 del catasto del comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" acquisito in sede di consegna integrazioni con manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso (e conseguente utilizzo delle aree di risulta), con manufatto sfioratore e sedime di parte dell'invaso stesso, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni già imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali;

prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:

2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'officiosità idraulica a monte e a valle;
3. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
4. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del *Fosso dei Mercanti* per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti

mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

7. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
8. i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
11. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente;
12. l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'officiosità idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori;

prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso:

15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del *Fosso dei Mercanti* e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche

o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);

16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'officiosità idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;
19. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
20. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
21. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
22. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
23. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

24. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
25. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.
26. per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;
27. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento a quanto richiamato in premessa circa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area interessata dal lago, si precisa che il presente nulla osta è da intendersi valido e prescrittivo per tutta l'area che sarà in via definitiva ascrivita al demanio pubblico dello stato ramo idrico con l'occupazione del lago.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2388 del 04/08/2023 del Direttore di Agenzia "Conferimento incarico di dirigente di area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001", è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto "Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali", presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prorogato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 1255 del 23/04/2024.



Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile ad interim

Ing. Francesca Lugli

(documento firmato digitalmente)

FL/PS